



fondo
sociale europeo

ALLEGATO B

Avviso Pubblico alle famiglie per la Misura Buoni Servizi Prima Infanzia

D.D. n. 664 del 13/05/2019



**REGIONE
PIEMONTE**

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

INDICE

1. Misura “BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA” [2.9iv.8.1.01].....	3
1.1 Obiettivo della Misura	3
1.2 Elementi caratterizzanti.....	3
1.3 Note specifiche	3
2. DESTINATARI.....	4
2.1 Presentazione delle domande da parte delle famiglie	4
2.2 Verifica di ammissibilità delle domande.....	5
2.3 Esiti della verifica di ammissibilità	5
2.4 Conclusione del procedimento.....	5

1. Misura “BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA” [2.9iv.8.1.01]

1.1 OBIETTIVO DELLA MISURA

La Regione Piemonte, con la misura Buono Servizi Prima Infanzia, intende promuovere e sostenere l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso l’erogazione di un contributo a parziale copertura dei costi dei servizi a titolarità pubblica.

1.2 ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Il Buono è un contributo riconosciuto alle famiglie a parziale copertura dei costi della retta mensile, definita dal Comune singolo o associato per l’iscrizione e la frequenza del minore (tale tariffa potrebbe prevedere agevolazioni applicate dal Comune di riferimento, anche nell’ambito degli interventi promossi dal Piano di azione pluriennale).

Il contributo, erogabile solamente ai destinatari appartenenti a nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) fino a € 15.000, è differenziato per 3 “fasce di costo del servizio” (ovvero in base alle tariffe effettive applicate dai Comuni, al netto di eventuali altre agevolazioni applicate dagli stessi enti, e rientranti nella fascia di riferimento per l’applicazione del contributo regionale) , come di seguito articolate:

	Fasce tariffe mensili servizi comunali		Contributo mensile regionale a copertura della tariffa
	Da €	A €	
1	50,00 €	150,00 €	50,00 €
2	151,00 €	250,00 €	60,00 €
3	A partire da 251,00 €		70,00 €

1.3 NOTE SPECIFICHE

Il contributo è cumulabile con “bonus asilo nido nazionale” di cui all’art. 1, comma 488, Legge 30/12/2018 n. 145¹.

La somma tra Il “bonus asilo nido nazionale” e il “buono servizi prima infanzia regionale” non può comunque mai superare la retta totale del servizio praticata da ciascun comune per quel specifico utente.

Il contributo è inoltre cumulabile con le agevolazioni applicate dai Comuni per la riduzione delle tariffe di iscrizione e frequenza e non determina variazioni dell’importo del beneficio economico REI (rif. Circolare INPS n. 172 del 22-11-2017).

Non è cumulabile con i contributi previsti per gli stessi servizi dal Voucher di Conciliazione di cui all’ Atto di Indirizzo approvato con D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018 e successivi dispositivi attuativi.

¹ Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (come modificato dall’articolo 1, comma 488, legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.500 euro su base annua (per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021), cioè 136,37 euro al mese, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati (e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche). Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore e non prevede alcun vincolo ISEE per il nucleo familiare di appartenenza. A partire dal 28 gennaio 2019 e fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato. Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, per ogni retta mensile pagata e documentata.

2. DESTINATARI

Sono destinatari del Buono Servizi Prima Infanzia i minori e i relativi nuclei familiari di appartenenza:

- residenti in Piemonte;
- con un Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE fino a € 15.000;
- di età compresa fra i 3 e i 36 mesi iscritti (che abbiano già accettato il posto) ad un servizio educativo per la prima infanzia a titolarità comunale;
- con iscrizione ad un servizio prima infanzia con tariffa mensile di valore uguale o superiore a 50 €.

Sono identificati quali soggetti attuatori i Comuni, in forma singola o associata:

- localizzati in Piemonte;
- titolari dei servizi educativi per la prima infanzia di Nido, Micro-Nido e/o sezioni Primavera, a gestione comunale diretta o indiretta o in concessione;
- che definiscono attraverso propri provvedimenti le tariffe e i criteri di accesso al servizio, raccolgono le iscrizioni e incassano (direttamente o per il tramite degli enti affidatari di servizio) l'importo delle rette da parte delle famiglie di appartenenza dei destinatari.

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE FAMIGLIE

I nuclei famigliari, aventi le caratteristiche indicate al paragrafo 2, possono presentare domanda di contributo al Buono Servizi Prima Infanzia entro i termini stabiliti dal singolo Comune per la richiesta di iscrizione e/o accettazione del posto al servizio di prima infanzia prescelto nel caso di prima iscrizione al servizio, oppure entro i termini stabiliti per la conferma alla frequenza degli anni successivi al primo.

La domanda, redatta su apposita modulistica di cui all'allegato 1, deve essere compilata in ogni sua parte e firmata in originale dal "genitore o tutore legale" per conto del minore.

Se la domanda, redatta sul modello di cui all'allegato 1 firmata in originale dal "genitore o tutore legale" per conto del minore, viene spedita al Comune, deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario (nel caso di documento di identità scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati) e dalla copia del codice fiscale.

Per le famiglie che fruiscono di servizi in titolarità del Comune di Torino, non è richiesta la compilazione e sottoscrizione dell'allegato 1, in quanto tutti gli elementi necessari, sono già raccolti attraverso il sistema informativo comunale, già in opera, per l'iscrizione ai servizi educativi e/o per la richiesta delle agevolazioni tariffarie

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione della Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa all'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

I destinatari devono possedere - alla data di presentazione della domanda di Buono - i requisiti dichiarati nella medesima e previsti dal presente Avviso.

Si ricorda che le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti del Comune, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, comporta la immediata cancellazione della domanda.

2.2 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

La verifica preliminare all'assegnazione dei Buoni Servizi Prima Infanzia avviene, da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla D.g.r. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto "Le procedure e criteri di selezione delle operazioni" approvate dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 2014/2020, dagli indirizzi espressi dall'Atto di Indirizzo di cui alla DGR n. 27-8453 del 22/02/2019 e dalle condizioni stabilite dal presente Avviso.

Non è prevista valutazione di merito.

Sono inammissibili e, pertanto, respinte le domande di contributo dei nuclei famigliari:

- non presentate al Comune entro i termini fissati dallo stesso;
- non sottoscritte dal richiedente per conto del minore o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (se spedite via posta prive o con copia del documento di identità non in corso di validità del firmatario o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo di cui all'Allegato 1) (escluse le istanze presentate per i servizi in titolarità del Comune di Torino);
- presentate per l'iscrizione a servizi erogati da soggetti non appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 2;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la valutazione di ammissibilità;
- prive di dichiarazione relativa all'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

Si considerano inoltre inammissibili le domande che riportino bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario e che mantengano visibile la parte corretta.

2.3 ESITI DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

Le domande di contributo presentate dai nuclei famigliari, conformi ai requisiti essenziali come sopra dettagliati, sono conservate dal Comune agli atti dello stesso e raccolte nei dati richiesti nel programma informativo regionale per la richiesta del Buono Servizi.

Le domande non conformi sono considerate inammissibili dal Comune.

Nel caso in cui la domanda presentasse carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali il Comune assegna il termine di 5 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali procede alla reiezione dell'istanza per incompletezza formale.

Nel caso in cui la verifica di ammissibilità abbia esito negativo il Comune comunica alla famiglia candidata le motivazioni, stabilendo il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e delle relative norme regionali di riferimento. Una volta valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, si procederà al rigetto e all'esclusione della domanda dalla selezione o all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla riammissione della domanda che potrà essere proposta nella prima finestra utile definita dall'atto attuativo regionale per la raccolta delle istanze da parte dei Comuni attuatori.

Per le domande presentate da parte dei nuclei famigliari, a seguito della verifica di ammissibilità effettuata dal Comune, la Regione effettuerà una verifica a campione, presso il Comune, delle stesse.

2.4 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'assegnazione dei Buoni ai Comuni con riferimento ai destinatari di competenza distinti per fasce di contributo, è effettuata a cura da Regione Piemonte, Direzione regionale Coesione Sociale - Settore Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche, in base all'ordine di presentazione (data-ora-minuto) della domanda di contributo da parte dei Comuni, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire la copertura completa delle domande dei Comuni, la Regione si riserva di valutare con successivi provvedimenti l'eventuale

impiego di ulteriori risorse e/o l'applicazione di criteri di riduzione proporzionale dell'entità del buono nido mensile.

La comunicazione dell'assegnazione del Buono verrà fatta, attraverso il sistema informativo, ai Comuni cui il Buono verrà liquidato in nome e per conto delle famiglie che ne hanno fatto richiesta, nei termini di cui all'Atto di Indirizzo.